

Prodotti
per te



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Condomini

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA RI02 - EDZ 07.2023

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE di aver scelto **Vittoria Assicurazioni**.

Vittoria con te - Condomini è il prodotto assicurativo pensato per proteggere i condòmini dalle conseguenze economiche causate da imprevisti che possono colpire il fabbricato e dalle richieste di risarcimento per eventuali danni a terzi (compresi gli altri condòmini) di cui sono responsabili e che derivano dalla proprietà o dalla conduzione del fabbricato.

Il prodotto si compone di quattro gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Incendio e altri danni ai beni;
- Responsabilità civile;
- Danni da acqua condotta;
- Tutela legale.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere scelte a seconda delle necessità. Sono inoltre previste garanzie opzionali per personalizzare ulteriormente la copertura.

Vittoria con te - Condomini Le dà la possibilità di includere ed abbinare in un unico prodotto diverse tipologie di garanzie componendo così una copertura assicurativa rispondente alle sue esigenze.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Condomini** è che la documentazione precontrattuale e contrattuale che Le sarà consegnata è personalizzata; riguarderà cioè solo le garanzie che Lei avrà scelto, coerentemente con le Sue richieste ed esigenze assicurative, evitandoLe così il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z" | 8 |
| GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo | 9 |
| IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z" | 10 |
| 1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? | 10 |
| 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | 10 |
| 1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | 10 |
| 1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI | 10 |
| 1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI | 11 |
| 1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI | 11 |
| 1.6 - DOLO E COLPA GRAVE | 11 |
| 2 - Come mi assicuro? | 11 |
| 2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE | 11 |
| 2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO | 11 |
| 2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO | 12 |
| 2.4 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME | 12 |
| 2.5 - POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEQUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE | 13 |
| 2.6 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO | 13 |
| 2.7 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA | 13 |
| 2.8 - IMPOSTE E TASSE | 14 |
| 2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | 14 |
| 2.10 - FORO COMPETENTE | 14 |
| 2.11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE | 14 |
| 2.12 - PRESCRIZIONE | 14 |
| 2.13 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO | 14 |
| 2.14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA | 14 |
| TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO | 15 |
| NOTE E NORMATIVE | 16 |
| INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | 20 |
| GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo | 21 |
| OGGETTO DEL CONTRATTO | 23 |
| 1 - Cosa è assicurato? | 23 |
| 1.1 - INCENDIO E SCOPPIO | 23 |
| 2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? | 24 |
| 2.1 - EVENTI ATMOSFERICI | 24 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2 - GRANDINE SU FRAGILI | 25 |
| 2.3 - CADUTA ALBERI | 25 |
| 2.4 - EVENTI SOCIOPOLITICI | 25 |
| 2.5 - FENOMENI ELETTRICI | 26 |
| 2.6 - DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE | 26 |
| 2.7 - TERREMOTO | 26 |
| 2.8 - ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA | 27 |
| 3 - Cosa NON è assicurato? | 27 |
| 4 - Ci sono limiti di copertura? | 27 |
| 4.1 - ESCLUSIONI | 27 |
| 4.2 - FRANCHIGIE | 30 |
| 4.3 - SCOPERTI | 30 |
| 4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO | 31 |
| Cosa fare in caso di Sinistro | 34 |
| 5 - GESTIONE DEL SINISTRO | 34 |
| 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 34 |
| 5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | 34 |
| 5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO | 34 |
| 5.4 - MANDATO DEI PERITI | 34 |
| 5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO | 35 |
| 5.6 - VALORE A NUOVO | 35 |
| 5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE | 36 |
| 5.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE | 36 |
| 5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO | 36 |
| 5.10 - ANTICIPO INDENNIZZO | 37 |
| 5.11 - BUONA FEDE | 37 |
| TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO | 38 |
| NOTE E NORMATIVE | 39 |
| SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE | 41 |
| GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo | 42 |
| OGGETTO DEL CONTRATTO | 44 |
| 1 - Cosa è assicurato? | 44 |
| 1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) | 44 |
| 1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | 44 |
| 2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? | 45 |
| 2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE | 45 |
| 2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE | 45 |
| 2.3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO | 46 |
| 3 - Cosa NON è assicurato? | 47 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 - Ci sono limiti di copertura? | 47 |
| 4.1 - ESCLUSIONI | 47 |
| 4.2 - SCOPERTI | 48 |
| 4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO | 49 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | 51 |
| 5 - GESTIONE DEL SINISTRO | 51 |
| 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 51 |
| 5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO | 51 |
| 5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZA DI DANNO E SPESE LEGALI | 51 |
| 5.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE | 51 |
| 5.5 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE | 52 |
| NOTE E NORMATIVE | 53 |
| SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA | 56 |
| GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo | 57 |
| OGGETTO DEL CONTRATTO | 58 |
| 1 - Cosa è assicurato? | 58 |
| 1.1 - ACQUA CONDOTTA | 58 |
| 2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? | 59 |
| 2.1 - OCCLUSIONI DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA | 59 |
| 2.2 - DANNI DA GELO | 59 |
| 2.3 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA | 59 |
| 2.4 - CONDUTTURE INTERRATE | 59 |
| 2.5 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS | 59 |
| 2.6 - ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO | 59 |
| 2.7 - INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI | 60 |
| 3 - Cosa NON è assicurato? | 61 |
| 4 - Ci sono limiti di copertura? | 61 |
| 4.1 - ESCLUSIONI | 61 |
| 4.2 - FRANCHIGIE | 63 |
| 4.3 - SCOPERTI | 64 |
| 4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO | 64 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | 67 |
| 5 - GESTIONE DEL SINISTRO | 67 |
| 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 67 |
| 5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | 67 |
| 5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO | 67 |
| 5.4 - MANDATO DEI PERITI | 67 |
| 5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO | 68 |
| 5.6 - VALORE A NUOVO | 68 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE | 69 |
| 5.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE | 69 |
| 5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E/O DEL RISARCIMENTO | 69 |
| 5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI | 70 |
| TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO | 71 |
| NOTE E NORMATIVE | 72 |
| SEZIONE TUTELA LEGALE | 74 |
| GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo | 75 |
| OGGETTO DEL CONTRATTO | 77 |
| 1 - Cosa è assicurato? | 77 |
| 1.1 - TUTELA LEGALE | 77 |
| 1.2 - CONSULENZA TELEFONICA | 78 |
| 1.3 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO | 78 |
| 2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? | 79 |
| 2.1 - VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI | 79 |
| 3 - Cosa NON è assicurato? | 80 |
| 4 - Ci sono limiti di copertura? | 80 |
| 4.1 - ESCLUSIONI | 80 |
| 4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO | 80 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | 82 |
| 5 - GESTIONE DEL SINISTRO | 82 |
| 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 82 |
| 5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS (6) | 82 |
| 5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITA' | 83 |
| 5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO | 83 |
| 5.5 - RECUPERO DI SOMME | 84 |
| 5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE | 84 |
| TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO | 85 |
| NOTE E NORMATIVE | 86 |
| SEZIONE TUTELA LEGALE IN | 88 |
| GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo | 89 |
| OGGETTO DEL CONTRATTO | 91 |
| 1 - Cosa è assicurato? | 91 |
| 1.1 - TUTELA LEGALE | 91 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.2 - CONSULENZA TELEFONICA | 92 |
| 1.3 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO | 92 |
| 2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? | 93 |
| 2.1 - PACCHETTO INCENTIVI FISCALI | 93 |
| 2.2 - VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI - 4 CASI | 93 |
| 2.3 - VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI | 93 |
| 3 - Cosa NON è assicurato? | 94 |
| 4 - Ci sono limiti di copertura? | 94 |
| 4.1 - ESCLUSIONI | 94 |
| 4.2 - FRANCHIGIE | 95 |
| 4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO | 95 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | 97 |
| 5 - GESTIONE DEL SINISTRO | 97 |
| 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 97 |
| 5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS (7) | 97 |
| 5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITA' | 98 |
| 5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO | 98 |
| 5.5 - RECUPERO DI SOMME | 98 |
| 5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE | 99 |
| TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO | 100 |
| NOTE E NORMATIVE | 101 |

Vittoria con te

Condomini

**IL CONTRATTO
DALLA "A" ALLA "Z"**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**" nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle **SEZIONI** acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione. Se il **CONTRAENTE** stipula per conto di un Condominio si intendono assicurate le parti di proprietà comune e le proprietà dei singoli Condomini.
- **SOCIETÀ:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNO SOLARE:** periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della **POLIZZA** e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONSUMATORE:** la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **GARANZIA:** è la copertura assicurativa sui **RISCHI** che regola le modalità di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** che la **SOCIETÀ** si impegna a corrispondere a seguito di un **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO** o **RIMBORSO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**.
- **POLIZZA** o **CONTRATTO:** il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **PARTI**.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
- **SEZIONE/I:** insieme di **GARANZIE** raggruppate in funzione dei **RISCHI** assicurati.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**. Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

E' particolarmente importante per la **SOCIETÀ** che al momento della conclusione del **CONTRATTO**, il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** (se persona diversa al **CONTRAENTE**) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del rischio.

Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del rischio, quest'ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO** nonché la cessazione della **POLIZZA**⁽¹⁾.

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In caso di variazioni che comportino una diminuzione⁽²⁾ del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** ne deve dare comunicazione alla **SOCIETÀ** in una delle forme previste dal successivo articolo: "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

In tal caso la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del **CONTRAENTE**. In alternativa, la **SOCIETÀ** potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal **CONTRATTO** entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto dopo un mese.

Anche nei casi di aggravamento⁽³⁾ del Rischio, il **CONTRAENTE** è tenuto a darne comunicazione scritta alla **SOCIETÀ** mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti gli aggravamenti di **RISCHIO** non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Cosa si intende per "RISCHIO"?

Come riportato nel Glossario del presente **CONTRATTO**, in ambito assicurativo viene definito "**RISCHIO**" la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di "**RISCHIO**" la probabilità che l'**ASSICURATO** subisca un **INCENDIO** della propria abitazione, ad esempio a causa di un fulmine.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI⁽⁴⁾

Se il **CONTRAENTE** ha sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA** deve comunicarlo alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE** omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere l'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**.

LA **SOCIETÀ**, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dal **CONTRATTO** con preavviso di almeno 15 giorni restituendo al **CONTRAENTE** la quota di **PREMIO** pagata e non goduta.

In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **CONTRATTO** è stipulato per conto altrui, il **CONTRAENTE** deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**ASSICURATO**⁽⁵⁾.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta dal **CONTRAENTE** o dall'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaaassicurazioni@pec.vittoriaaassicurazioni.it.

1.6 - DOLO E COLPA GRAVE

La **SOCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di **POLIZZA**, determinati da:

- colpa grave del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**), deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **POLIZZA**.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** offerte dal presente **CONTRATTO**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** o l'eventuale **PREMIO** unico pattuito devono essere pagati alla consegna della **POLIZZA**.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit⁽⁶⁾, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato al contratto "SEPA Direct Debit".

Se il **CONTRAENTE** ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", che forma parte integrante del **CONTRATTO**.

La sottoscrizione della **POLIZZA** (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il **CONTRAENTE** a mantenere in vita la **POLIZZA** stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di **PREMIO** alle scadenze convenute.

Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo "ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI".

2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Le **GARANZIE** acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato, a meno che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva.

In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le **GARANZIE** restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del **PREMIO**, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite⁽⁷⁾.

Per i **CONTRATTI** poliennali la **SOCIETÀ** può applicare un diverso frazionamento del **PREMIO** in occasione di ogni scadenza di **ANNO SOLARE** comunicando tale intenzione al **CONTRAENTE** almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

In tal caso il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto comunicando il recesso alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della scadenza dell'**ANNO SOLARE**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **CONTRATTO** può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

Anche se la **POLIZZA** dovesse prevedere una durata poliennale, il **CONTRAENTE** potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui ha esercitato il recesso[®].

La **POLIZZA** (così come le **GARANZIE** in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle **PARTI** nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.

La disdetta, in quest'ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**", almeno 30 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**, se la stessa è stipulata con un **CONSUMATORE** (se non **CONSUMATORE**, 60 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**).

Nel caso di durata poliennale è prevista una riduzione del **PREMIO**.

2.4 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

(attiva se scelta dal **CONTRAENTE** ed indicata in **POLIZZA**)

Le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE**, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** delle garanzie della **SEZIONE**:

- "Incendio e altri danni ai beni";
- "Responsabilità Civile verso Terzi";
- "Danni da acqua condotta";

sono soggetti ad adeguamento in base all'indice del "Costo di costruzione di un fabbricato residenziale" pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento dei valori avviene in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni **ANNO SOLARE** sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- in fase di rinnovo della **POLIZZA**, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE** e i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della **POLIZZA**, dietro rilascio al **CONTRAENTE** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE** e i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI** rinunciare all'aggiornamento della **POLIZZA**, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte.

In tal caso le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE** e i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

La presente condizione non è operante:

- per la **GARANZIA** "**ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA**" della **SEZIONE** "Incendio e altri danni ai beni";
- per la **SEZIONE** "Tutela Legale";
- se si è optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

Il massimale e il **PREMIO** delle garanzie della **SEZIONE** "Tutela Legale IN" sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento dei valori avviene secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice il massimale ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI** rinunciare all'aggiornamento con comunicazione scritta da inviare all'altra parte. In tal caso il massimale ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto

all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Esempio di indicizzazione:

Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2023

Data scadenza POLIZZA: 1/12/2024

Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100

Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102

| Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024 +2% | 1/12/2023 | 1/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CAPITALE ASSICURATO | € 100.000 | € 102.000 |
| PREMIO | € 500 | € 510 |

2.5 - POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ad ogni rinnovo annuale della **POLIZZA**, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, la **SOCIETÀ** può modificare il **PREMIO** di **POLIZZA**, in aggiunta a quanto eventualmente previsto dall'indicizzazione (se selezionata e indicata in **POLIZZA**).

La variazione di **PREMIO** è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE** che, pagando il **PREMIO** così modificato, acconsente al rinnovo del **CONTRATTO** alle nuove condizioni di **PREMIO**.

Se il **CONTRAENTE** non accetta le nuove condizioni e si astiene dal pagamento del **PREMIO**, l'assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.

2.6 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni pagamento di **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**INDENNIZZO** /**RISARCIMENTO**, le **PARTI** possono recedere dal **CONTRATTO** o dalla singola **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **RISCHIO** non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di **PREMIO** o di una rata di **PREMIO**, il **CONTRAENTE** non deve pagare il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** viene ugualmente pagata, la **SOCIETÀ** restituirà il rateo di **PREMIO** imponibile (netto imposte) non goduto.

2.7 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il **CONTRATTO** è stipulato da un **CONSUMATORE**, il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del **PREMIO**, tramite richiesta da inviare nelle modalità previste dall'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la quota parte di **PREMIO** relativa al periodo in cui il **CONTRATTO** ha avuto effetto.

Cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del **CONTRAENTE** (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di **CONTRATTI** assicurativi e riassicurativi.

2.8 - IMPOSTE E TASSE

Il **PREMIO** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **CONTRAENTE**.

2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal **CONTRATTO** valgono le norme di legge.

2.10 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questo **CONTRATTO** il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso).

2.11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo **CONTRATTO**, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione⁽⁹⁾.

L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).

In ogni caso la **PARTI** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

2.12 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle prestazioni e **GARANZIE** di cui alla presente **POLIZZA** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Relativamente alle **GARANZIE** della **SEZIONE Responsabilità Civile**, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**ASSICURATO** o ha promosso contro di questo l'azione⁽¹⁰⁾.

2.13 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al **CONTRATTO** deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta dalle **PARTI**.

2.14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **SOCIETÀ** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dal Codice Civile⁽¹¹⁾ verso gli inquilini che conducono abitazioni private assicurate con la presente **POLIZZA**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti generali in caso di **SINISTRO**.
Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole **SEZIONI**:

| SEZIONE | Adempimento |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutte le SEZIONI | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="547 421 1426 510">1. Denunciare il SINISTRO alla Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 gg da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del SINISTRO.<li data-bbox="547 539 1315 566">2. Fornire nella denuncia indicazione della data del SINISTRO.<li data-bbox="547 595 1426 656">3. Indicare il legale cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora la fase stragiudiziale non abbia esito positivo. |

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è

tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(4) CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(6) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

(7) CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(8) CODICE CIVILE - Art. 1899, così come modificato dall'art. 21 della L. n. 99 del 23 luglio 2009.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(9) In base al disposto dell'**Art.5 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28** e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Se il contratto è stato stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'ASSICURATO. La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia l'ASSICURATO) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera averata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è

presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

(10) CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(11) CODICE CIVILE - Art.1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Vittoria con te

Condomini

**SEZIONE INCENDIO E
ALTRI DANNI AI BENI**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e dipendenze (attrezzature sportive e per giochi ad uso esclusivo del condominio, pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** ed opere di fondazione od interrate, nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **FABBRICATO** in condominio, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del **FABBRICATO** di proprietà dell'**ASSICURATO**.
- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.
- **IMPLOSIONE:** eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **INCOMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **INFIAMMABILI:** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Tipo A
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano
 - Tipo B
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.
 - Tipo C
 - i liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
- **INFISSI:** telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **TETTO**.

- **LASTRE:** lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, materia plastica rigida, cemento-amianto o fibrocemento, pertinenti agli ingressi, scale, **TETTO** ed altri vani ad uso comune del **FABBRICATO**, esclusi i lucernari.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale⁽²⁾
- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **ESPLOSIONE**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **SERRAMENTI:** strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **TETTO**.
- **SOLAIO:** tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **FABBRICATO**, escluse pavimentazioni e soffittature. Non sono considerati come piano i cantinati e i seminterrati, se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal **FABBRICATO**. Non si considerano **SOLAI** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.
- **SOMMA ASSICURATA:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**.
- **TETTO:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il **FABBRICATO** dagli agenti atmosferici.
- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore del **FABBRICATO** assicurato. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore del **FABBRICATO** superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale)

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.

La copertura assicurativa di cui alla presente **SEZIONE** riguarda i danni materiali e diretti derivanti dall'**INCENDIO** e da altri eventi di seguito indicati subiti dal **FABBRICATO** assicurato, anche se di proprietà di terzi.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 - INCENDIO E SCOPPIO

La **SOCIETÀ**, dietro corresponsione del relativo premio, indennizza i danni materiali e diretti, subiti dal **FABBRICATO** descritto in **POLIZZA** (escluso il valore dell'area), anche se di proprietà di terzi, a causa dei seguenti eventi:

- **INCENDIO**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **SCOPPIO** o **ESPLOSIONE** non causati da ordigni esplosivi;
- **IMPLOSIONE**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'**ASSICURATO**;
- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), degli impianti per la produzione di calore facenti parte del **FABBRICATO**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- **FURTO**, tentato **FURTO** di **FISSI, INFISSI** e **SERRAMENTI** di proprietà comune o **INFISSI** e **SERRAMENTI** costituenti porte esterne e porte-finestre dei singoli appartamenti, nonché i guasti cagionati dai ladri agli stessi, ad esclusione dei danni subiti dai vani di accesso ai singoli box o alle singole cantine, e con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la **SOCIETÀ** indennizza anche:

- i danni causati alle cose assicurate causati da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'**ASSICURATO** o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**.

Sono inoltre sempre comprese nella presente **GARANZIA** le seguenti prestazioni assicurative, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?":

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **SINISTRO**;
- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**ASSICURATO** avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO";
- i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione o dal mancato godimento del **FABBRICATO** assicurato, locato o abitato dall'**ASSICURATO** proprietario, e rimasto danneggiato, da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**, per il periodo necessario al suo ripristino.

I locali abitati dall'**ASSICURATO** vengono compresi in **GARANZIA** per l'importo del canone presumibile ad esso relativo.

In alternativa ai danni da mancato godimento, sono coperte le eventuali spese alberghiere, opportunamente documentate, maturate durante il periodo necessario al ripristino del **FABBRICATO**

- assicurato e rimasto danneggiato da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e di condizionamento al servizio del **FABBRICATO**.

La **SOCIETÀ**, inoltre, rimborsa i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare le **LASTRE** del **FABBRICATO**, distrutte o danneggiate a seguito di rotture per cause accidentali, nei limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e senza applicazione della regola proporzionale.

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

Esempio di applicazione della GARANZIA in presenza della forma di assicurazione a VALORE INTERO

- **Somma assicurata per il FABBRICATO (indicata in POLIZZA) = € 200.000**
- **Valore effettivo del FABBRICATO al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000**
- **Danno subito dal FABBRICATO = € 10.000**
- **il valore effettivo del FABBRICATO supera di oltre il 10% la SOMMA ASSICURATA, quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la SOMMA ASSICURATA e il valore effettivo ($€ 200.000/€ 250.000$)x € 10.000 = € 8.000**

Vedere anche gli articoli "ASSICURAZIONE PARZIALE" e "DEROGA ALLA PROPORZIONALE" del capitolo "Obblighi in caso di sinistro".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - EVENTI ATMOSFERICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali al **FABBRICATO**, compresi i danni a recinzioni, cancelli pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, direttamente causati da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- grandine,

se questi eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di elementi/cose assicurati e non.

La **GARANZIA** è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero all'interno del **FABBRICATO** - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **TETTO**, alle pareti od ai **SERRAMENTI** dalla violenza degli eventi anzidetti.

Negli stessi termini la **GARANZIA** opera anche per i danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, se il **FABBRICATO** assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ⁽³⁾.

La **SOCIETÀ** indennizza, con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", anche i danni materiali direttamente causati dalla grandine alle **LASTRE**, con esclusione dei lucernari, senza applicazione della regola proporzionale.

A seguito di **SINISTRO** indennizzabile in base alla presente **GARANZIA**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*",

le seguenti spese sostenute e documentate:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **SINISTRO**
- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**ASSICURATO** avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO";
- i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione o mancato godimento del **FABBRICATO** assicurato, locato o abitato dall'**ASSICURATO** proprietario, e rimasto danneggiato, da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'**ASSICURATO** vengono compresi in **GARANZIA** per l'importo del canone presumibile ad esso relativo.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

La **SOCIETÀ** ed il **CONTRAENTE** hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente **GARANZIA**, mediante preavviso di 30 giorni.

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

2.2 - GRANDINE SU FRAGILI

(Vendibile solo se presente la **GARANZIA "EVENTI ATMOSFERICI")**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto indicato al successivo articolo "ESCLUSIONI", indennizza, nei limiti della **SOMMA ASSICURATA** indicata in polizza, i danni causati dalla grandine a **SERRAMENTI**, vetrate e lucernari in genere, anche se di pertinenza dei singoli appartamenti.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.3 - CADUTA ALBERI

(Vendibile solo se presente la **GARANZIA "EVENTI ATMOSFERICI")**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO** dalla caduta degli alberi di proprietà del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, che si trovino in spazi adiacenti e pertinenti al **FABBRICATO**, a seguito del verificarsi di uno degli eventi garantiti dal precedente articolo "INCENDIO E SCOPPIO".

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.4 - EVENTI SOCIOPOLITICI

La **SOCIETÀ** indennizza:

- i danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO** da **INCENDIO**, **ESPLOSIONE** e **SCOPPIO** verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO**, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, individualmente od in associazione;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trova il **FABBRICATO**.

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la **SOCIETÀ** indennizza anche i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di sviluppo di fumi, gas, vapori.

A seguito di **SINISTRO** indennizzabile in base alla presente **GARANZIA**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", le seguenti spese sostenute e documentate:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO**
- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**ASSICURATO** avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO";
- i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione o mancato godimento del **FABBRICATO** assicurato, locato o abitato dall'**ASSICURATO** proprietario, e rimasto danneggiato, da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'**ASSICURATO** vengono compresi in **GARANZIA** per l'importo del canone presumibile ad esso relativo.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

La **SOCIETÀ** ed il **CONTRAENTE** hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente **GARANZIA**, mediante preavviso di 30 giorni.

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

2.5 - FENOMENI ELETTRICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo che interessino macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio dell'intero **FABBRICATO** assicurato (e non di singole unità immobiliari), anche se posti su recinzioni o cancelli facenti parte del **FABBRICATO** stesso.

La **GARANZIA** è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.6 - DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE

(Vendibile solo se presente la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI")**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "FENOMENI ELETTRICI", indennizza i danni subiti da caldaie e condizionatori purché stabilmente installati ad uso delle singole unità abitative, fatto salvo quanto previsto dall'articolo "ESCLUSIONI".

La **GARANZIA** è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.7 - TERREMOTO

La **SOCIETÀ**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO** - subiti dal **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La **GARANZIA** si estende alle scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a **SINISTRO** indennizzabile poiché le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati come "unico **SINISTRO**".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del **SINISTRO** sono assicurate, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Decorrenza della **GARANZIA TERREMOTO - Periodo di carenza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in **POLIZZA** se in quel momento il **PREMIO** o la prima rata di **PREMIO** è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel **CONTRATTO**. Qualora il **CONTRATTO** ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la **SOCIETÀ** per il medesimo **RISCHIO**, la **GARANZIA** nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel **CONTRATTO** sostituito.

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.8 - ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA

(vendibile solo se presente la GARANZIA "TERREMOTO")

La **SOCIETÀ**, con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di **INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO**, subiti dal **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (cosiddetta "bomba d'acqua" o "flash flood"), o per effetto di inondazione o alluvione, anche quando questi ultimi sono causati da terremoto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del **SINISTRO** sono assicurate, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è operante per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** con associata la presente **GARANZIA**.

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili i **FABBRICATI**:

- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di **FABBRICATO** la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal **FABBRICATO** stesso;
 - materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei **SOLAI** e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei **SOLAI** e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
 - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
 - i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani;
 - totalmente o parzialmente adibiti a cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
 - non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, i limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- i danni determinati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- i danni determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "EVENTI SOCIOPOLITICI"**;
- i danni determinati da confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni determinati da **ESPLOSIONE**, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine e neve. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "EVENTI ATMOSFERICI"**;
- i danni causati da terremoti. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "TERREMOTO"**;
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati da inondazioni, alluvioni, e bombe d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la

GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA";

- i danni determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **SCOPPIO** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI";**
- i danni da spargimenti d'acqua da qualsiasi motivo occasionati, comprese il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
- i danni da smarrimento o da **FURTO** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la **GARANZIA;**
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;

Relativamente alle **LASTRE**, sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Per la **GARANZIA "EVENTI ATMOSFERICI"**, sono esclusi i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da gelo;
- causati da slavine, valanghe, cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da cenere vulcanica, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- subiti da cavi aerei, camini, insegne o antenne radiotelevisive in genere, anche centralizzate, nonché simili installazioni esterne;
- subiti da enti all'aperto, compresi serbatoi o impianti in genere;
- subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **SINISTRO**), capannoni pressostatici e simili, tende e tensostrutture e simili installazioni esterne, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- subiti da **LASTRE**, salvo i danni materiali direttamente causati dalla grandine alle **LASTRE;**
- subiti da **SERRAMENTI**, e lucernari in genere. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "GRANDINE SU FRAGILI";**
- di smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di **FURTO**, nonché i danni a **FISSI, INFISSI e SERRAMENTI** già indennizzabili con la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO";**
- subiti da macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI".**

Per la **GARANZIA "EVENTI SOCIOPOLITICI"**, sono esclusi i danni:

- causati da imbrattamento dei muri;
- dovuti a interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra, mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione, anche se tali circostanze sono conseguenti ad **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO;**
- di **FURTO**, nonché quelli a **FISSI e INFISSI e SERRAMENTI** già indennizzabili con la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO";**
- di smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti da macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI".**

Per la **GARANZIA "CADUTA ALBERI"**, la **SOCIETÀ** non indennizza i danni causati da:

- alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
 - alberi, o loro parti, che in considerazione dell'età e/o stato di deperimento avrebbero dovuto manifestamente essere sottoposti ad abbattimento o potatura;
 - arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;
- nonché i danni conseguenti a interventi di manutenzione non eseguiti a regola d'arte.

Sono inoltre esclusi:

- i danni subiti dagli alberi stessi;
- i danni subiti da cose mobili all'aperto;
- ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso;
- i costi di bonifica del terreno.

Per la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI"**, la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **CONTRAENTE/ASSICURATO** all'atto della stipulazione della **POLIZZA**, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Per la **GARANZIA "DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE"**, la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **CONTRAENTE/ASSICURATO** all'atto della stipulazione della **POLIZZA**, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Per la **GARANZIA "TERREMOTO"**, la **SOCIETÀ** non risponde dei danni:

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di **FURTO**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del **FABBRICATO** a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Per la **GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA"** la **SOCIETÀ** non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stilloidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei suddetti eventi assicurati, sul **FABBRICATO**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi

genere;

- a beni mobili all'aperto;
- alle cose che per loro natura non devono essere poggiate a terra e la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- FRANCHIGIA = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| "Che cosa è assicurato?" | INCENDIO E SCOPPIO - Rimpiazzo del combustibile | € 100 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | FENOMENI ELETTRICI | indicati in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE | indicati in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA | € 5.000 |

4.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”</i> | <i>EVENTI ATMOSFERICI</i> | indicato in POLIZZA |
| <i>“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”</i> | <i>EVENTI SOCIOPOLITICI</i> | 10% dell' INDENNIZZO con il minimo di € 250 |
| <i>“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”</i> | <i>GRANDINE SU FRAGILI</i> | indicato in POLIZZA |
| <i>“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”</i> | <i>CADUTA DI ALBERI</i> | 10% dell' INDENNIZZO con il minimo di € 250 |
| <i>“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”</i> | <i>TERREMOTO</i> | 10% della SOMMA ASSICURATA con il minimo di € 10.000 |

4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per “limite di INDENNIZZO”?

Per limite di **INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e € 500,00 per anno: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**.

Eccezion fatta per i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio, per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **SINISTRO**, per nessun titolo la **SOCIETÀ** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA 3

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO.

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Che cosa è assicurato?" | <i>INCENDIO E SCOPPIO – Furto e guasti di fissi, infissi e serramenti</i> | € 1.000 Tale limite si riferisce, separatamente, ai danni subiti da FISSI, INFISSI e SERRAMENTI : • di proprietà ed uso comune; • di pertinenza di ogni singolo appartamento. |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro</i> | 10% dell' INDENNIZZO liquidabile ai sensi di POLIZZA , con il limite di € 35.000 |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>Spese e onorari perito di competenza dell'Assicurato</i> | 5% dell'importo indennizzabile, con il limite di € 5.000 per SINISTRO |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>Perdita dei canoni di locazione e mancato godimento</i> | Sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate, per un periodo massimo di un anno |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>INCENDIO E SCOPPIO – Spese alberghiere</i> | € 50.000, per un periodo massimo di un anno dal SINISTRO |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>INCENDIO E SCOPPIO - Rimpiazzo del combustibile</i> | € 1.500 |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>INCENDIO E SCOPPIO – Rottura accidentale di lastre</i> | € 500 per singola LASTRA per SINISTRO |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | <i>EVENTI ATMOSFERICI</i> | 80% della SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | <i>EVENTI ATMOSFERICI - Grandine su lastre</i> | € 2.500 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | <i>CADUTA ALBERI</i> | € 20.000 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | <i>EVENTI SOCIOPOLITICI</i> | 80% della SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | <i>TERREMOTO</i> | 80% della SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO per uno o più |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | SINISTRI |
| <i>"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"</i> | <i>ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA</i> | per uno o più SINISTRI: € 100.000 |

Cosa fare in caso di Sinistro

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**ASSICURATO** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**, sono a carico della **SOCIETÀ**⁽⁵⁾;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza⁽⁶⁾.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**
- B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "VALORE A NUOVO" e "DETERMINAZIONE DEL DANNO";

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **FABBRICATO** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2. si determina un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
3. si determina il danno applicando il deprezzamento di cui al punto 2 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

Se il **FABBRICATO** è realizzato su area di altrui proprietà e il danno è superiore al 30% del valore del **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ** pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il **FABBRICATO** come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata solo dopo che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

5.6 - VALORE A NUOVO

(attiva se scelta dal CONTRAENTE ed indicata in POLIZZA)

Premesso che per "valore a nuovo" del **FABBRICATO** si intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **FABBRICATO** assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, a parziale deroga del precedente articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", le **PARTI** convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

1. In caso di **SINISTRO** si determina:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo **INDENNIZZO** come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'**INDENNIZZO** di cui al precedente punto a), determina l'**INDENNIZZO** complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti del successivo articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" il supplemento di **INDENNIZZO** viene riconosciuto in misura:
 - a) totale, se la **SOMMA ASSICURATA** è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
 - b) parziale, se la **SOMMA ASSICURATA** è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**"; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di **INDENNIZZO** viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) nulla, se la **SOMMA ASSICURATA** è uguale o inferiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di **INDENNIZZO** si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'**INDENNIZZO** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **FABBRICATO**, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
5. Il pagamento del supplemento di **INDENNIZZO** è effettuato entro 30 giorni da quando è terminata

la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trova il **FABBRICATO** colpito o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la **SOCIETÀ**, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.

Esempio di determinazione del supplemento di **INDENNIZZO** secondo la formula assicurativa "valore a nuovo" al momento del **SINISTRO**

- 1) Valore a nuovo € 150.000
- 2) Valore effettivo al momento del **SINISTRO** € 100.000
- 3) Supplemento di **INDENNIZZO** € 50.000

| casi | SOMMA ASSICURATA | TIPO DI SOMMA ASSICURATA | SUPPLEMENTO INDENNIZZO RICONOSCIUTO |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | € 150.000 | Maggiore o uguale al valore a nuovo | € 50.000 |
| 2 | € 120.000 | Maggiore del valore al momento del SINISTRO | € 20.000 |
| 3 | € 90.000 | Minore o uguale del valore al momento del SINISTRO | € 0 |

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"** sul **FABBRICATO** risulta inferiore al valore del **FABBRICATO** stimato con i criteri indicati al precedente articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("regola proporzionale"). Nel capitolo 1 "*Che cosa è assicurato?*" è riportato un esempio.

5.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui al precedente articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**".

Se la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola proporzionale, ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "**ESCLUSIONI**", la **SOCIETÀ**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.10 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo e se l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno € 100.000.

L'anticipo verrà pagato dalla **SOCIETÀ** dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 550.000, qualunque sia l'ammontare stimato del **SINISTRO**.

5.11 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporteranno decadenza del diritto all'**INDENNIZZO**, né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze sono avvenute in buona fede.

La **SOCIETÀ** ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **PREMIO** corrispondente al maggior **RISCHIO** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

| COSA FARE SUBITO | COSA FARE ENTRO 5 GIORNI | DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;</p> <p>b) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno.</p> | <p>Avvisare del SINISTRO l'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure la SOCIETÀ.</p> <p>Se si presume che il SINISTRO è doloso, bisogna:</p> <p>a) denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno.</p> <p>b) trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.</p> | <p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del SINISTRO.</p> <p>Mettere a disposizione della SOCIETÀ o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> |

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) Eventuali disposizioni locali, nonché il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982: aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche.

CODICE CIVILE - Art.1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(5) Secondo quanto previsto dall'articolo **1914** del **CODICE CIVILE**.

Art.1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(6) Ai sensi dell'articolo **1913** del **CODICE CIVILE**.

Art.1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Vittoria con te
Condomini

SEZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSICURATO**: il proprietario del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** e, se il **FABBRICATO** è in condominio, i seguenti soggetti: il Condominio, i singoli condòmini e l'Amministratore.
- **DATI**: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **DATI PERSONALI**: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.
- **FABBRICATO**: l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e relative dipendenze (pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** opere di fondazione o interrato, nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre considerati facenti parte del **FABBRICATO** gli spazi ad esso adiacenti, purché l'area complessiva non superi 10.000 metri quadrati, e adibiti a:
 - giardino;
 - parco;
 - strade private interne, recinzioni in genere, compresi cancelli anche automatici, alberi anche ad alto fusto, piscine, attrezzature sportive e giochi ad uso esclusivo del condominio, **esclusi giostre azionate da motore, capannoni pressostatici e simili.**

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **FABBRICATO** in condominio, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del **FABBRICATO** di proprietà dell'**ASSICURATO**.

- **FISSI**: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FURTO**: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.
- **INFISSI**: telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel tetto.
- **MASSIMALE**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al massimale nella misura e nei limiti dal Codice Civile⁽²⁾, rispetto al massimale o al sottolimito di **RISARCIMENTO** applicabile.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**: forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale⁽³⁾.
- **SERRAMENTI**: strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel tetto.

- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **SUPPORTI DATI:** tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.
- **VITA PRIVATA:** tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del **FABBRICATO** assicurato in **POLIZZA** ed alla conduzione degli spazi comuni.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile dell'**ASSICURATO**:

- per i danni cagionati a terzi a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle coperture del **FABBRICATO**;
- per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria;
- per lavori di manutenzione straordinaria affidata a terzi, in qualità di committente, anche nei casi di applicazione delle norme del "Testo Unico per la sicurezza del lavoro" ⁽⁴⁾ sempre che:
 1. l'**ASSICURATO** abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ⁽⁵⁾;
 2. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o gravissime ⁽⁶⁾.

La **GARANZIA** opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. In caso di lavori di manutenzione straordinaria, la **GARANZIA** opera solo per il rischio della committenza.

La garanzia per la Responsabilità Civile verso terzi si intende inoltre estesa:

- ai **danni da inquinamento accidentale** conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture del **FABBRICATO** assicurato.
La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".
- ai **danni da interruzioni o sospensioni di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **SINISTRO** indennizzabile a termini della presente **POLIZZA**.
La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Se l'assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino, come tale, verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **SOCIETÀ**, con limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", tiene indenne l'**ASSICURATO** di quanto sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alla vigilanza e custodia del **FABBRICATO**, alla ordinaria pulizia della sede e dei vani di uso comune, alla conduzione o manutenzione degli impianti posti a servizio esclusivo del **FABBRICATO** ⁽⁷⁾;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nel precedente punto a), subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.

La **GARANZIA** è efficace alla condizione che, al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ⁽⁸⁾.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) si intende estesa, con i limiti di **RISARCIMENTO** per i danni patrimoniali indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", ai danni involontariamente cagionati a terzi dovuti a responsabilità personale dell'Amministratore del **FABBRICATO** assicurato, nell'espletamento del mandato affidatogli dal Condominio, svolto nei termini delle leggi che la regolano:

- a) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, compresa perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) per danni patrimoniali (intendendosi per tali il pregiudizio economico non determinato da morte, lesioni o danneggiamenti a cose), comprese multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio assicurato o ai suoi singoli condomini. L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Amministratore e da lui denunciate durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.

La **GARANZIA** è operante anche per i fatti di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore debba rispondere a norma di legge.

Qualora la presente **POLIZZA** sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la **SOCIETÀ** per il medesimo **RISCHIO**, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Amministratore e da lui denunciate durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della **POLIZZA** sostituita.

La presente **GARANZIA** è prestata esclusivamente se il **FABBRICATO** assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.

2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE

L'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), si intende estesa a favore:

- dei locatari e dei singoli condòmini domiciliati nel condominio, per danni che essi o che persone delle quali o con le quali debbano rispondere (figli minori o domestici) involontariamente cagionino a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento - all'interno del condominio - di attività inerenti alla **VITA PRIVATA** o, limitatamente agli addetti ai servizi domestici, a quella lavorativa. La **GARANZIA** vale anche per la responsabilità civile derivante ai famigliari conviventi con i locatari ed i condòmini domiciliati nel condominio (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti);
- dei locatari e dei singoli condòmini in qualità di conduttori dei locali adibiti ad appartamenti, uffici o studi professionali.

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che i locatari e i condòmini domiciliati nel condominio nonché i conduttori dei locali adibiti ad uffici o studi professionali, sono considerati terzi tra di loro.

Sono compresi i danni:

- connessi alla conduzione delle dimore e degli uffici o studi professionali, compresa l'esecuzione in economia dei lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi;

- derivanti dall'uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti, nonché da caduta di antenne radiotelevisive;
- conseguenti ad incendio ed esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore, degli impianti a termosifone, del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo "ESCLUSIONI", si intendono compresi i danni a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua.

2.3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

(Vendibile se presente la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" della SEZIONE "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI")

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da evento indennizzabile per **GARANZIE** previste nella **SEZIONE "INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"**.

La **GARANZIA** comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di esercizio - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, con i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili i **FABBRICATI**:

- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:
 - le caratteristiche costruttive di una sola porzione di **FABBRICATO** la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal **FABBRICATO** stesso;
 - materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei **SOLAI** e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei **SOLAI** e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
 - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
 - i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani;
- totalmente o parzialmente adibiti a cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
- non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

Non sono considerati terzi ai fini dell'efficacia delle **GARANZIE**:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'**ASSICURATO** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'**ASSICURATO**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Per la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**, oltre a quanto specificato nel precedente comma alle lettere a) e b), non sono considerati terzi le Società che, rispetto all'**ASSICURATO** che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁽⁹⁾, nonché gli amministratori delle medesime.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, i limiti e sottolimiti di **RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- a) a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'**ASSICURATO**, degli inquilini e condomini, o loro familiari, fatto salvo quanto previsto dalla **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE"** se operante;
- c) da **FURTO**;
- d) a cose derivanti da incendio delle cose degli **ASSICURATI** o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**;
- e) alle cose ed agli animali che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- g) da campi elettromagnetici;
- h) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate

- dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- i) da **FURTO**, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
 - j) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'Assicurato compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO**;
 - k) da inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
 - l) da contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del **SINISTRO**.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO"** sono escluse le malattie professionali.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE"** sono esclusi i danni:

- conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- i danni al **FABBRICATO**;
- i **RISCHI** connessi alla proprietà e/o conduzione dei FABBRICATI (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- omissioni, ritardi o errori nella stipulazione, modifica, variazione, annullamento di polizze di assicurazione o nel pagamento dei relativi premi;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni di natura fiscale, inflitte personalmente all'Amministratore;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste dalla legge;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Amministratore e non direttamente derivantigli dalla Legge.

Inoltre, la **GARANZIA** non è operante se l'Amministratore non esercita l'attività in forma professionale.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE"** sono esclusi i danni:

- conseguenti all'espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- connessi allo svolgimento di attività lavorative nel condominio, salvo che per gli addetti ai servizi domestici;
- derivanti dalla proprietà di animali;
- derivanti dalla detenzione di armi da fuoco;
- alle cose in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dagli ASSICURATI;
- da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- derivanti dalla conduzione di locali adibiti a laboratori di prova o di analisi in genere.

Sono comunque esclusi i rischi della responsabilità di tipo professionale.

Per la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"** sono esclusi i danni:

- a cose che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'ASSICURATO e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

4.2 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 7.500 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 2.500
- danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 27.000 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 1

Applicazione degli SCOPERTI

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>"Che cosa è assicurato?"</i> | <i>R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale</i> | 10% con il minimo di € 1.550 |
| <i>"Che cosa è assicurato?"</i> | <i>R.C.T. - Danni da interruzioni o sospensioni di attività</i> | 10% con il minimo di € 250 |
| <i>"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"</i> | <i>RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE - Danni patrimoniali</i> | 10% con il minimo di € 250 |

4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La **GARANZIA** viene prestata nel limite del **MASSIMALE** convenuto in **POLIZZA** per ogni **SINISTRO**, limite che resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Tuttavia il **MASSIMALE** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell'**ASSICURATO/CONTRAENTE** ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l'**ASSICURATO/CONTRAENTE** e gli altri assicurati la **GARANZIA** opera solo a favore del primo.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **RISARCIMENTO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di RISARCIMENTO"?

Per limite di **RISARCIMENTO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il limite di **RISARCIMENTO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA

- limite di **RISARCIMENTO** € 200,00 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di **RISARCIMENTO** € 200,00 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di **RISARCIMENTO** € 200,00 per **SINISTRO** e € 500,00 per anno: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**.

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di RISARCIMENTO

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | Limiti di RISARCIMENTO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>"Che cosa è assicurato?"</i> | <i>Danni da inquinamento accidentale</i> | € 55.000 |
| <i>"Che cosa è assicurato?"</i> | <i>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</i> | € 100.000 |
| <i>"Che cosa è assicurato?"</i> | <i>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</i> | 25% del MASSIMALE prescelto per ogni persona infortunata, con il massimo di € 250.000 |
| <i>"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"</i> | <i>RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE - Danni patrimoniali</i> | € 55.000 |
| <i>"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"</i> | <i>RICORSO TERZI - Danni da interruzioni o sospensioni di attività</i> | 10% della SOMMA ASSICURATA |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO**, anche tramite il **CONTRAENTE**, deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽¹⁰⁾

L'**ASSICURATO** deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

Per la **GARANZIA** "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO" il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo comporta, oltre a quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile⁽¹¹⁾, l'applicazione a carico del **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** di uno **SCOPERTO** del 10% del danno risarcibile, con il minimo di euro 2.500 ed il massimo di euro 25.000 e ciò in aggiunta ad altri **SCOPERTI** e/o **FRANCHIGIE** previsti in **POLIZZA** e applicabili al caso di specie.

Per quanto relativo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, l'**ASSICURATO** deve denunciare soltanto i **SINISTRI** per i quali ha luogo l'inchiesta infortunistica ovvero riceva richiesta di **RISARCIMENTO** a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 5 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta ovvero la richiesta di **RISARCIMENTO**.

5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

5.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** il valore dell'immobile indicato in **POLIZZA** risulta inferiore al valore del **FABBRICATO** stimato con i criteri di seguito indicati, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("regola proporzionale").

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo il seguente criterio:

si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **FABBRICATO** assicurato, **escludendo** soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

5.5 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

In caso di **SINISTRO** non si applicherà il disposto del precedente articolo "ASSICURAZIONE PARZIALE" se il valore dell'immobile indicato in **POLIZZA** risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora il valore dell'immobile risulti insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola proporzionale prevista al precedente articolo "ASSICURAZIONE PARZIALE", ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009**

(5) **TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009**

(6) **CODICE PENALE - Art. 583 - Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa.

(7) **TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124) - Artt. 10 e 11, nonché del D. Lgs.19 aprile 2001, n° 202**
Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permene la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(8) **LEGGE 12 giugno 1984, n° 222 - Art. 14 - Surrogazione**

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(9) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(11) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(10) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

Vittoria con te

Condomini

**SEZIONE DANNI DA
ACQUA CONDOTTA**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e dipendenze (attrezzature sportive e per giochi ad uso esclusivo del condominio, pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** ed opere di fondazione od interrate, nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **FABBRICATO** in condominio, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del **FABBRICATO** di proprietà dell'**ASSICURATO**.
- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.
- **INFISSI:** telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel tetto.
- **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile⁽²⁾, rispetto al **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA** o al sottolimito di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** applicabile.
- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SERRAMENTI:** strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel tetto.
- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore del **FABBRICATO** assicurato. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore del **FABBRICATO** superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale)⁽³⁾.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

La copertura assicurativa di cui alla presente **SEZIONE** riguarda i danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO** e la copertura di responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi da spargimento d'acqua.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è stipulata nella forma a **VALORE INTERO**.

Esempio di applicazione della **GARANZIA** in presenza della forma di assicurazione a **VALORE INTERO**

- **Somma assicurata per il FABBRICATO (indicata in POLIZZA) = € 200.000**
- **Valore effettivo del FABBRICATO al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000**
- **Danno subito dal FABBRICATO = € 10.000**
- **il valore effettivo del FABBRICATO supera di oltre il 10% la SOMMA ASSICURATA, quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la SOMMA ASSICURATA e il valore effettivo $(€ 200.000/€ 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$**

Vedere anche gli articoli "ASSICURAZIONE PARZIALE" e "DEROGA ALLA PROPORZIONALE" del capitolo "Obblighi in caso di sinistro"

1.1 - ACQUA CONDOTTA

La **SOCIETÀ**, nel limite della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** per il **FABBRICATO**, indennizza i danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO** descritto in **POLIZZA** (escluso il valore dell'area) da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel **FABBRICATO** stesso.

La **SOCIETÀ**, inoltre, tiene indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, nel limite del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **RISARCIMENTO** (capitale, interessi e spese) di danni, involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, escluso il **FABBRICATO**, in conseguenza di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO**. Sono compresi anche i danni a cose trovatisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, anche se costituenti deposito per le predette attività.

Se l'assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino, come tale, verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** e la **FRANCHIGIA** indicate nel successivo capitolo "Ci sono

limiti di copertura?".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - OCCLUSIONI DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA

La **SCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili a termini della **GARANZIA "ACQUA CONDOTTA"**, prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **FABBRICATO** stesso.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - DANNI DA GELO

La **SCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili a termini della **GARANZIA "ACQUA CONDOTTA"** prodotti da spargimento d'acqua conseguente alla rottura derivante da gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.3 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

La **SCIETÀ**, in caso di danno indennizzabile a termini delle **GARANZIE**

- "ACQUA CONDOTTA",
- "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA"
- "DANNI DA GELO",

rimborsa le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi dai quali si è verificato lo spargimento d'acqua.

Sono comprese anche le spese sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti di **FABBRICATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.4 - CONDUTTURE INTERRATE

(vendibile solo se presente la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA"**)

La copertura prevista dalle **GARANZIE**:

- "ACQUA CONDOTTA",
- "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA"

è estesa ai danni causati dalla rottura di tubature interrato, anche se poste negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO** (o della singola porzione assicurata), con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Se presente in **POLIZZA** la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA"** la copertura è estesa anche ai danni causati da occlusione delle tubature interrato, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La **SCIETÀ**, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del **FABBRICATO** assicurato, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o al ripristino di parti del **FABBRICATO** assicurato, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 - ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO

La **SCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci*

sono limiti di copertura?”, i danni materiali e diretti subiti dai **FABBRICATO** assicurato, prodotti da allagamento.

Per allagamento si intende una presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto all'interno del **FABBRICATO** assicurato, a seguito di:

- formazione di ruscelli e accumulo esterno d'acqua determinati da precipitazioni atmosferiche ed acqua piovana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo *“ESCLUSIONI”*;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

2.7 - INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo *“ESCLUSIONI”*, indennizza i danni materiali e diretti arrecati al **FABBRICATO** assicurato prodotti da allagamento verificatosi all'interno del **FABBRICATO** a seguito dell'intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il **SINISTRO** non derivi da mancata o carente manutenzione.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo *“Ci sono limiti di copertura?”*.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili i **FABBRICATI**:

- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni. Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:
 - le caratteristiche costruttive di una sola porzione di **FABBRICATO** la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal **FABBRICATO** stesso;
 - materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei **SOLAI** e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei **SOLAI** e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
 - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
 - i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani;
- totalmente o parzialmente adibiti a cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
- non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, i limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 - ESCLUSIONI

A) Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dal FABBRICATO, sono esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- i danni determinati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- i danni determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- i danni determinati da confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni determinati da **ESPLOSIONE**, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine e neve;
- i danni causati da terremoti;
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati da inondazioni, alluvioni, e bombe d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA"**;
- i danni determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO"**;
- da fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO"**;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **SCOPPIO** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- **il RIMBORSO** delle spese sostenute per demolizione, sgombero e ripristino di parti del **FABBRICATO**, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua. Esclusione non valida se in polizza è attiva la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E**

RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA";

- **il RIMBORSO** delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS";**
- i danni da smarrimento o da **FURTO** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la **GARANZIA;**
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- i danni conseguenti ad intasamento di gronde e pluviali di pertinenza del **FABBRICATO**. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI";**
- i danni causati da rottura e/o occlusione di tubature interrato. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "CONDUTTURE INTERRATE";**
- i danni causati da gelo. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "DANNI DA GELO";**
- i danni da spargimento d'acqua conseguenti ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel **FABBRICATO** assicurato. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA";**
- i danni da spargimento d'acqua conseguenti a traboccamento o rigurgito di fognature. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA".**
- umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;
- rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri).

Relativamente alle **LASTRE**, sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

B) Relativamente alla responsabilità civile verso terzi, sono esclusi dalla presente **SEZIONE:**

- i danni da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'**ASSICURATO**, degli inquilini e condomini, o loro familiari;
- i danni da **FURTO;**
- i danni a cose derivanti da incendio delle cose degli **ASSICURATI** o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo. Esclusione non operante se è attiva la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO";**
- alle cose ed agli animali che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- da **FURTO**, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO;**
- da inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- da contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del **SINISTRO;**
- umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;
- rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri).

Per la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA"** sono esclusi i danni conseguenti:

- ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **FABBRICATO;**
- ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la **GARANZIA "DANNI DA GELO"** sono esclusi i danni:

- conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno del **FABBRICATO** o interrato;
- conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura di grondaie e pluviali;
- ai locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **SINISTRO;**
- ai **FABBRICATI** o parte di essi adibiti ad abitazione saltuaria non costituenti condominio.

Per la **GARANZIA "CONDUTTURE INTERRATE"** sono esclusi i danni causati da impianti di irrigazione.

Per la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"**, sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **FABBRICATO**.

Per la **GARANZIA "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO"**, sono esclusi i danni:

- a seguito di formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acqua, causati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoto, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando tale evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente GARANZIA;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- subiti da impianti e macchinari in genere.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| "Che cosa è assicurato?" | ACQUA CONDOTTA - Danni materiali e diretti al fabbricato da acqua condotta | Indicata in POLIZZA |
| "Che cosa è assicurato?" | ACQUA CONDOTTA - Responsabilità civile per danni da spargimento di acqua | Indicata in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA | Indicata in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | DANNI DA GELO | Indicata in POLIZZA |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA | Indicata in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | CONDUTTURE INTERRATE | Indicata in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS | Indicata in POLIZZA |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO | € 500 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | Indicata in POLIZZA |

4.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Che cosa è assicurato?" | ACQUA CONDOTTA - Danni da spargimento d'acqua a cose in locali interrati o seminterrati | 10% dell' INDENNIZZO con il minimo della FRANCHIGIA indicata in POLIZZA per la GARANZIA "ACQUA CONDOTTA" |

4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO..

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio⁽⁴⁾, per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **SINISTRO**, per nessun titolo la **SOCIETÀ** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA 3

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO.

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA | € 2.000 per SINISTRO e € 5.000 per ciascuna annualità |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | DANNI DA GELO | € 1.000 per SINISTRO e € 3.000 per ciascuna annualità |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA | 4/1000 della SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO , con il minimo di € 1.000 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | CONDUTTURE INTERRATE | € 2.500 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS | € 1.000 per SINISTRO e € 3.000 per ciascuna annualità |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO | € 30.000 |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | € 5.000 |

attivare?"

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento ⁽⁵⁾.

In caso di danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO**, Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa fare denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danni involontariamente cagionati a terzi, Il **CONTRAENTE/ASSICURATO**:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

In caso di danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO**, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**
- B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non

- fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";
 - d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "VALORE A NUOVO" e "DETERMINAZIONE DEL DANNO";
 - e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **FABBRICATO** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2. si determina un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
3. si determina il danno applicando il deprezzamento di cui al punto 2 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

Se il **FABBRICATO** è realizzato su area di altrui proprietà e il danno è superiore al 30% del valore del **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ** pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il **FABBRICATO** come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata solo dopo che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

5.6 - VALORE A NUOVO

(attiva se scelta dal CONTRAENTE ed indicata in POLIZZA)

Premesso che per "valore a nuovo" del **FABBRICATO** si intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **FABBRICATO** assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, a parziale deroga del precedente articolo "DETERMINAZIONE DEL DANNO", le **PARTI** convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

1. In caso di **SINISTRO** si determina:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo **INDENNIZZO** come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'**INDENNIZZO** di cui al precedente punto a), determina l'**INDENNIZZO** complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti del successivo articolo "ASSICURAZIONE PARZIALE" il supplemento di **INDENNIZZO** viene riconosciuto in misura:
 - a) totale, se la **SOMMA ASSICURATA** è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
 - b) parziale, se la **SOMMA ASSICURATA** è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "DETERMINAZIONE DEL DANNO"; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di **INDENNIZZO** viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) nulla, se la **SOMMA ASSICURATA** è uguale o inferiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "DETERMINAZIONE DEL DANNO".

3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di **INDENNIZZO** si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'**INDENNIZZO** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **FABBRICATO**, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
5. Il pagamento del supplemento di **INDENNIZZO** è effettuato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trova il **FABBRICATO** colpito o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la **SOCIETÀ**, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.

Esempio di determinazione del supplemento di INDENNIZZO secondo la formula assicurativa "valore a nuovo" al momento del SINISTRO

- 1) Valore a nuovo € 150.000
- 2) Valore effettivo al momento del SINISTRO € 100.000
- 3) Supplemento di INDENNIZZO € 50.000

| casi | SOMMA ASSICURATA | TIPO DI SOMMA ASSICURATA | SUPPLEMENTO INDENNIZZO RICONOSCIUTO |
|------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | € 150.000 | Maggiore o uguale al valore a nuovo | € 50.000 |
| 2 | € 120.000 | Maggiore del valore al momento del SINISTRO | € 20.000 |
| 3 | € 90.000 | Minore o uguale del valore al momento del SINISTRO | € 0 |

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"** sul **FABBRICATO** risulta inferiore al valore del **FABBRICATO** stimato con i criteri indicati al precedente articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("regola proporzionale"). Nel capitolo 1 "*Che cosa è assicurato?*" è riportato un esempio.

5.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui al precedente articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**".

Se la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola proporzionale, ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E/O DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), ricevuta la documentazione necessaria, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede entro 30 giorni, tramite invio dell'apposito atto di transizione e quietanza, alla liquidazione:

- dell'**INDENNIZZO** per i danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO**, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non è stato evidenziato nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "**Esclusioni**";
- del **RISARCIMENTO** per i danni involontariamente cagionati a terzi, purché sia stata accertata la

legittimazione del danneggiato o di chi per esso.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

| COSA FARE SUBITO | COSA FARE ENTRO 5 GIORNI | DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno.</p> | <p>Avvisare del SINISTRO l'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure la SOCIETÀ.</p> <p>Se si presume che il SINISTRO è doloso, bisogna:</p> <p>a) denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno.</p> <p>b) trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.</p> | <p>Per i danni materiali e diretti al FABBRICATO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del SINISTRO.• Mettere a disposizione della SOCIETÀ o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). <p>In caso di danni involontariamente cagionati a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none">• riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;• allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;• astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della SOCIETÀ. |

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto

(4) **CODICE CIVILE - Art.1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(5) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

Art.1913 -Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Vittoria con te

Condomini

**SEZIONE
TUTELA LEGALE**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **CONTRAVVENZIONE:** rientra tra i **REATI**. Nelle **CONTRAVVENZIONI** non si considera l'elemento soggettivo e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le **CONTRAVVENZIONI** sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **CONTROVERSIA:** lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **DIRITTO CIVILE**.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023.
- **DELITTO:** è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
 - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
 - doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un **DELITTO**.
- **DIRITTO CIVILE:** è una parte del diritto privato e che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **FASE GIUDIZIALE:** la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
- **FASE STRAGIUDIZIALE:** la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **INSORGENZA (DEL SINISTRO):** il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente **SEZIONE**, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA**; se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'**INSORGENZA** non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'**INSORGENZA** è:
 - nell'ipotesi di **PROCEDIMENTO PENALE:** il momento in cui sarebbe stato commesso il **REATO**;
 - nell'ipotesi di **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di **VERTENZA CONTRATTUALE:** il momento in cui una delle **PARTI** avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA:** la somma entro la quale la **SOCIETA'** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **PROCEDIMENTO PENALE:** procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la **GARANZIA** di

POLIZZA rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

- **REATO**: violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI** a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**: è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della **CONTROVERSIA** tra le **PARTI**, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA**: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
- **SOCCOMBENZA (spese di)**: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese devono essere addebitate a una delle parti.
- **TRANSAZIONE**: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una **CONTROVERSIA**.
- **VERTENZA CONTRATTUALE**: **CONTROVERSIA** insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

1.1 - TUTELA LEGALE

La SOCIETÀ assume a proprio carico, nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, il **RISCHIO** dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante in **GARANZIA**.

Le **GARANZIE** operano a favore del Condominio indicato in **POLIZZA**, dell'Amministratore e degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.

L'**ASSICURATO** è tutelato se, in stretta relazione alla conduzione del Condominio indicato in **POLIZZA**:

- a) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE**; sono compresi i **PROCEDIMENTI PENALI** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE** derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** doloso, compresi i **PROCEDIMENTI PENALI** per **DELITTO** doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la **SOCIETÀ** rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del **REATO** per qualsiasi altra causa.
- c) deve sostenere **VERTENZE CONTRATTUALI** relative a **CONTROVERSIE**:
 - contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi riferiti al Condominio; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;
 - individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
 - relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
- d) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;
- e) deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Rientrano in **GARANZIA** le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'**ASSICURATO**, secondo il principio di solidarietà⁽¹⁾;
- conseguenti ad una **TRANSAZIONE** autorizzata dalla **SOCIETÀ**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **SOCIETÀ**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in **GARANZIA** debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

A titolo esemplificativo la GARANZIA vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

Nelle **VERTENZE** aventi per oggetto **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, se l'inadempienza si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'**ASSICURATO**, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**", si intendono comprese in **GARANZIA** anche le **CONTROVERSIE** direttamente o indirettamente derivanti da materie indicate all'articolo "**ESCLUSIONI**".

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA

È sempre operante il servizio di Consulenza Legale Telefonica che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**.

L'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**ASSICURATO** debba prestare testimonianza davanti agli organi di Polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

1.3 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Il **SINISTRO** si intende insorto nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della **POLIZZA**, se si tratta di **CONTROVERSIA** relativa a risarcimento di **DANNI EXTRACONTRATTUALI**, di **PROCEDIMENTO PENALE** di opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della **POLIZZA** negli altri casi;

La **GARANZIA** si estende ai **SINISTRI** che siano insorti durante il periodo di validità del **CONTRATTO** dei quali l'**ASSICURATO** sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del **CONTRATTO** stesso e che siano stati denunciati alla **SOCIETÀ** nei termini previsti dalla legge.

Se il **CONTRATTO** è emesso in sostituzione di analogo **CONTRATTO** precedentemente in essere con la **SOCIETÀ** per i medesimi **RISCHI** e purché il **CONTRATTO** sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la **GARANZIA** assicurativa riguarda i **SINISTRI** che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo **CONTRATTO**.

Nelle **VERTENZE** relative a contratto di lavoro subordinato/parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La **GARANZIA** opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "Informazione di garanzia", nei casi di "presentazione spontanea"⁽²⁾, di "invito a presentarsi"⁽³⁾ e di "accompagnamento coattivo"⁽⁴⁾.

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il **PROCEDIMENTO PENALE** e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del **REATO** contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

La **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI

La **GARANZIA "TUTELA LEGALE"** viene estesa alle controversie con condòmini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 **SINISTRI** per anno assicurativo.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.

La **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA CONTRATTUALE**, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

Non sono assicurati i Condomini ubicati fuori del territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo nei **PROCEDIMENTI PENALI**;
- **CONTROVERSIE** e **PROCEDIMENTI PENALI** derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;
- **CONTROVERSIE** e **PROCEDIMENTI PENALI** riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in **POLIZZA**;
- **VERTENZE** con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nell'estensione facoltativa se richiamata in **POLIZZA**;
- **CONTROVERSIE** con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Sociali e Previdenziali;
- **EVENTI** che derivano da fatto doloso dell'**ASSICURATO**; se l'**ASSICURATO** è indagato o imputato per **DELITTO** doloso, la **GARANZIA** opera solo se l'**ASSICURATO** viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del **REATO** per qualsiasi altra causa;
- **CONTROVERSIE** relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- **SINISTRI** insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti;
- **CONTROVERSIE** nei confronti della **SOCIETÀ**';
- **CONTROVERSIE** relative a **SANZIONI AMMINISTRATIVE** di natura pecuniaria, se la somma ingiunta, per singola violazione, è inferiore a € 1.000;
- **FASE GIUDIZIALE** delle **CONTROVERSIE** di natura contrattuale ed extracontrattuale, per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.

In caso di **VERTENZA** tra più **ASSICURATI**, nell'ambito dello stesso contratto, la **GARANZIA** verrà prestata solo a favore del **CONTRAENTE**.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per **LIMITE DI INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di **INDENNIZZO** per una determinata garanzia

- 1) **LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i **SINISTRI** che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);

- 2) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO.

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | Limite di INDENNIZZO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"</i> | <i>ESTENSIONE DI GARANZIA "VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI"</i> | Massimo 4 SINISTRI per anno assicurativo |

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella **GARANZIA** nel limite dei primi due tentativi.

Se l'**ASSICURATO** sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la **SOCIETÀ** garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000, per **SINISTRO** e per anno assicurativo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI***

La **SOCIETÀ** ha scelto di affidare la gestione dei **SINISTRI** di Tutela Legale a **DAS**, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai **SINISTRI**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'ASSICURATO deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO**:

- 1) in via preferenziale a **DAS** attraverso una delle seguenti modalità:
 - denuncia telefonica: **l'ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona.
- 2) subordinatamente, alla **SOCIETÀ**.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'**ASSICURATO**.

Contemporaneamente alla denuncia del **SINISTRO** o al momento dell'avvio dell'eventuale **FASE GIUDIZIALE**, **l'ASSICURATO** può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo. In alternativa può sempre indicare un legale non residente nel Circondario del Tribunale competente per il quale si applicheranno i "Limiti di indennizzo" precedentemente indicati.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, **l'ASSICURATO** dovrà far pervenire tempestivamente a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, entro il termine utile per la difesa.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE** **l'ASSICURATO** è tenuto a denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La scelta del legale fatta dall'**ASSICURATO** è operante fin dalla **FASE STRAGIUDIZIALE**, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la **SOCIETÀ** o con **DAS**.

I **SINISTRI** denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per **l'ASSICURATO** la prescrizione del diritto alla **GARANZIA** ⁽⁵⁾.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS ⁽⁶⁾

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **SINISTRO** è riservata a **DAS**, la quale:

- ricevuta la denuncia del **SINISTRO** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da **DAS**, **l'ASSICURATO** deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**.

Successivamente **DAS** autorizza l'eventuale azione in giudizio e trasmette la pratica al legale designato:

- sempre, quando è necessario resistere in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** hanno possibilità di successo. **L'ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

Se **DAS** ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, **l'ASSICURATO** che non

condivide il parere di **DAS** può, in alternativa all'arbitrato⁽⁷⁾ revisto nel successivo articolo "DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO", procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto dalla **POLIZZA**

Per la **FASE GIUDIZIALE DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- **L'ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia;
- se **L'ASSICURATO** non fornisce il nome di un avvocato, **DAS** può individuare direttamente il legale;
- **L'ASSICURATO** deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio **L'ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'**ASSICURATO** pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico **SINISTRO**:

- in presenza di **VERTENZE CONTRATTUALI**, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **SINISTRO** nei quali sono coinvolti uno o più **ASSICURATI**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

✓ **Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni**

Per avere diritto alle prestazioni previste, **L'ASSICURATO**:

- deve denunciare il **SINISTRO** appena possibile e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile **DAS** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. **DAS** in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la **CONTROVERSIA** che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se **L'ASSICURATO** procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

La **SOCIETA'** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETA'** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra **L'ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione del **SINISTRO**, sia **L'ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'ASSICURATO e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione **L'ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il **RIMBORSO** delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto in **POLIZZA**.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, è tenuto preliminarmente a ricorrere al procedimento di mediazione⁽⁸⁾.

5.5 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi spettano esclusivamente all'**ASSICURATO**, mentre spetta a **DAS** quanto liquidato a favore anche dello stesso **ASSICURATO** giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall' **ASSICURATO**, **DAS** entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Segnalare tempestivamente l'accaduto, alternativamente:

- a **DAS**
- alla **SOCIETÀ**.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

DENUNCIA TELEFONICA:

Numero Verde 800.666.000

Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

DENUNCIA SCRITTA:

- posta elettronica: sinistri@das.it.
- posta ordinaria: DAS Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **CODICE CIVILE - Art. 1292 - Nozione della Solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

(2) **CODICE DI PROCEDURA PENALE – Art. 374 – Presentazione spontanea**

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

(3) **CODICE DI PROCEDURA PENALE – Art. 375 – Invito a presentarsi**

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(4) **CODICE DI PROCEDURA PENALE – Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto**

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(5) **CODICE CIVILE - Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(6) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Articolo 164 – Modalità per la gestione dei sinistri**

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data

preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

2. L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
 3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
 - b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
 4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.
 5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
Arbitrato: è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia, o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- (7) Arbitrato: è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia, o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- (8) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Vittoria con te

Condomini

**SEZIONE
TUTELA LEGALE IN**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **CONTRAVVENZIONE:** rientra tra i **REATI**. Nelle **CONTRAVVENZIONI** non si considera l'elemento soggettivo e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le **CONTRAVVENZIONI** sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **CONTROVERSIA:** lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **DIRITTO CIVILE**.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. DAS: Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A di Assicurazione, con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023.
- **DELITTO:** è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
 - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
 - doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un **DELITTO**.
- **DIRITTO CIVILE:** è una parte del diritto privato, che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **FASE GIUDIZIALE:** la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
- **FASE STRAGIUDIZIALE:** la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dai casi di inadempimento contrattuale. Il fatto illecito è quindi: civile, se consiste nella violazione della legge civile; penale, se in violazione di norme penali; amministrativo, se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INSORGENZA (DEL SINISTRO):** il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente **SEZIONE**, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA**; se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'**INSORGENZA** non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'**INSORGENZA** è:
 - nell'ipotesi di **PROCEDIMENTO PENALE:** il momento in cui sarebbe stato commesso il **REATO**;
 - nell'ipotesi di **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di **VERTENZA CONTRATTUALE:** il momento in cui una delle **PARTI** avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA:** la somma entro la quale la **SOCIETA'** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO:** periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in **POLIZZA** e la data di scadenza della **POLIZZA**.

- **PROCEDIMENTO PENALE:** procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la **GARANZIA** di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **REATO:** violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI** a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE:** è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della **CONTROVERSIA** tra le **PARTI**, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA:** misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
- **SINISTRO / EVENTO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la **GARANZIA** assicurativa.
- **SOCCOMBENZA** (spese di): sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese devono essere addebitate a una delle parti.
- **SPESE PERITALI:** spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle **PARTI** (C.T.P. - consulente di parte).
- **TRANSAZIONE:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una **CONTROVERSIA**.
- **VERTENZA CONTRATTUALE:** **CONTROVERSIA** insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

1.1 - TUTELA LEGALE

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, entro il **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e con i limiti indicati al Capitolo "Ci sono limiti di copertura?", il **RISCHIO** dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante in **GARANZIA**.

Le **GARANZIE** operano a favore del Condominio indicato in **POLIZZA**, dell'Amministratore e degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.

L'**ASSICURATO** è tutelato se, in stretta relazione alla conduzione del Condominio indicato in **POLIZZA**:

- è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE**, con i limiti previsti per i delitti dolosi all'articolo "ESCLUSIONI";
- deve sostenere **VERTENZE CONTRATTUALI** relative a:
 - **CONTROVERSIE** contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le controversie che riguardano lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;
 - controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
 - controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti le parti comuni del Condominio.
- subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;
- deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria. Sono incluse le spese per la difesa dell'**ASSICURATO** nell'eventuale fase, prevista dalla legge, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione) entro i limiti indicati all'articolo "LIMITI DI INDENNIZZO";
- deve difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto **FATTO ILLECITO** dell'**ASSICURATO**. Questa prestazione opera alle seguenti condizioni:
 - in presenza di un'**ASSICURAZIONE** di responsabilità civile che copre l'**EVENTO**: a seguito dell'intervento della **SOCIETÀ** e dopo l'esaurimento dell'intero **MASSIMALE** di tale **ASSICURAZIONE**, per le spese di resistenza e di **SOCCOMBENZA** ⁽¹⁾;
 - in presenza di un'**ASSICURAZIONE** di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'**EVENTO** non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e **SOCCOMBENZA** fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**;
 - se l'**ASSICURATO** non ha un'**ASSICURAZIONE** di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'**ASSICURATO**: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e **SOCCOMBENZA** entro i limiti indicati all'articolo "LIMITI DI INDENNIZZO"; ad esempio, la garanzia di tutela legale opera a queste condizioni se la polizza di responsabilità civile prevede una **FRANCHIGIA** o uno scoperto o se l'impresa di assicurazione non prende in carico la richiesta di risarcimento per mancanza di responsabilità dell'**ASSICURATO**.
- richiedere l'eventuale citazione in giudizio della **SOCIETÀ**, entro il limite indicato all'articolo "LIMITI DI INDENNIZZO".

In relazione a tali eventi, la **SOCIETÀ** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, **PERITALI**, investigative e processuali necessarie per la **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE** e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e con i limiti indicati al Capitolo "Ci sono limiti di copertura?"

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) e Regolamento Europeo Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016, GDPR), in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA

È sempre operante il servizio di *Consulenza Legale Telefonica* che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**.

L'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una **CONTROVERSIA** di natura legale;
- impostare correttamente le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO

Un **EVENTO** rientra nell'oggetto della **GARANZIA** se è avvenuto nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO**

La **GARANZIA** si estende ai **SINISTRI** avvenuti nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO** ma che si sono manifestati entro un anno dalla sua cessazione.

Per le **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale un **EVENTO** è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'**ASSICURAZIONE**. Questa limitazione non vale se:

- la **CONTROVERSIA** riguarda la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di un immobile e le attività preliminari richieste dalla normativa vigente per usufruire dei benefici fiscali, a condizione che i lavori siano iniziati dopo la decorrenza dell'**ASSICURAZIONE**;
- la **CONTROVERSIA** riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici o di wallbox (colonnine di ricarica dei veicoli elettrici);
- la **POLIZZA** sostituisce un precedente **CONTRATTO** in essere con la **SOCIETÀ** o con **DAS** per la copertura dei medesimi rischi e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

La **GARANZIA** opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea ⁽²⁾, invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo .

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il PROCEDIMENTO PENALE e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del REATO contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di POLIZZA rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Per determinare la data in cui avviene un **EVENTO**, la **SOCIETÀ** considera:

- la data del primo **EVENTO** che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di **DANNI EXTRACONTRATTUALI**;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**ASSICURATO**, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'**EVENTO** si potrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la **SOCIETÀ** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Le **GARANZIE** operano per gli **EVENTI** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali subiti o causati o di **PROCEDIMENTO PENALE**;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale;
- di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

La **GARANZIA** consulenza legale telefonica è operante per **EVENTI** avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può acquistare le seguenti **GARANZIE** con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata, ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - PACCHETTO INCENTIVI FISCALI

La **GARANZIA** opera per sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/ tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc), comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti.

La **GARANZIA** viene prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al Condominio indicato in **POLIZZA**, se il contenzioso si riferisce alle parti comuni del Condominio.

In tutti i casi la **GARANZIA** opera alle seguenti condizioni:

- esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;
- per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica che si concludono durante il **PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO**;
- se il contenzioso coinvolge più assicurati, solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. La **SOCIETÀ** non si fa carico degli onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi.

2.2 - VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI - 4 CASI

La **GARANZIA "TUTELA LEGALE"** viene estesa alle controversie con condòmini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di quattro (4) **SINISTRI** per anno assicurativo.

2.3 - VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI

La **GARANZIA "TUTELA LEGALE"** viene estesa alle controversie con condòmini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle per il recupero delle quote condominiali, entro i limiti indicati al Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.

La **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA CONTRATTUALE**, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

Non sono assicurati i Condomini ubicati fuori del territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli scoperti, i limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei **PROCEDIMENTI PENALI** e salvo quanto previsto dalla **GARANZIA "PACCHETTO INCENTIVI FISCALI"**, se operante;
- **CONTROVERSIE** e **PROCEDIMENTI PENALI** derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;
- **CONTROVERSIE** relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili e per i vizi occulti manifestatisi successivamente;
- **CONTROVERSIE** e **PROCEDIMENTI PENALI** che si riferiscono alle singole unità immobiliari del condominio o a beni immobili diversi da quelli indicati in **POLIZZA**;
- **VERTENZE** con condomini o conduttori. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA "VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI - 4 CASI"** o la **GARANZIA "VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI"**;
- **CONTROVERSIE** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- **EVENTI** che derivano da fatto doloso dell'**ASSICURATO**; se l'**ASSICURATO** è indagato o imputato per **DELITTO** doloso, la **GARANZIA** opera solo se l'**ASSICURATO** viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato⁽³⁾ o derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento⁽⁴⁾, prescrizione del **REATO**⁽⁵⁾. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del **REATO** per qualsiasi altra causa;
- **CONTROVERSIE** di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l'**ASSICURATO** ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi o se viola il patto di gestione della lite previsto da tale assicurazione;
- controversie nei confronti di **DAS**;
- valore economico della **CONTROVERSIA** o valore della **SANZIONE AMMINISTRATIVA** pecuniaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, inferiore a 500 euro.

In caso di **CONTROVERSIA** tra **CONTRAENTE** e un'altra persona assicurata, la copertura assicurativa viene prestata solo a favore del **CONTRAENTE**.

La **SOCIETÀ'** non si farà carico:

- delle spese, anche preventivate, non concordate con **DAS**, secondo le regole previste al Capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- delle spese per la gestione di una **CONTROVERSIA** prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**ASSICURATO** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **DAS**;
- delle spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- delle spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- delle spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato e/o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- degli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la **SOCIETÀ'** sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- delle spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**ASSICURATO** secondo il principio di

solidarietà⁽⁶⁾;

- delle spese rimborsate dalla controparte. Se **DAS** ha anticipato tali spese, l'**ASSICURATO** deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- delle spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **CONTROVERSIA**, se tale **CONTROVERSIA** si conclude con una **TRANSAZIONE** non concordata con **DAS**;
- delle spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, **PERITALI** e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).

La **GARANZIA "PACCHETTO INCENTIVI FISCALI"** non opera per le mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle Autorità fiscali competenti.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

Per la **GARANZIA "VERTENZE CON CONDOMINI E / O CONDUTTORI"**, se l'**ASSICURATO** deve sostenere un'azione in giudizio e intende avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato dalla **SOCIETÀ** viene applicata una **FRANCHIGIA** assoluta pari a 1.500 euro sulle spese da rimborsare per ciascun **SINISTRO**.

La **FRANCHIGIA** non viene invece applicata:

- se l'**ASSICURATO** intende avvalersi dell'assistenza di un legale incaricato dalla **SOCIETÀ**;
- se si verifica un conflitto di interessi fra l'**ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**.

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di **INDENNIZZO** nei casi indicati di seguito.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per **LIMITE DI INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di **INDENNIZZO** per una determinata garanzia

- 1) **LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i **SINISTRI** che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);

- 2) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO.

| Riferimento (Capitolo - Articolo) | GARANZIA o bene colpito da SINISTRO | Limite di INDENNIZZO |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Che cosa è assicurato?" | <i>TUTELA LEGALE</i> Spese per la difesa dell' ASSICURATO in caso di opposizione a SANZIONE AMMINISTRATIVA per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria. | € 5.000 per SINISTRO |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>TUTELA LEGALE</i> Richieste di risarcimento danni extracontrattuali a terzi per presunto FATTO ILLECITO dell' ASSICURATO | Se l' ASSICURATO non ha un' ASSICURAZIONE di responsabilità civile, o nel caso tale copertura non può essere attivata, la GARANZIA opera in primo rischio per le spese di resistenza e SOCCOMBENZA fino all'importo massimo di € 5.000 per EVENTO , eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite |
| "Che cosa è assicurato?" | <i>TUTELA LEGALE</i> Citazione in giudizio della Società | € 2.500 per EVENTO |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI | € 100.000 per anno assicurativo |
| "Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?" | VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI - 4 CASI | Massimo 4 EVENTI per anno assicurativo |

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella **GARANZIA** nel limite dei primi due tentativi.

Se l'**ASSICURATO** sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la **SOCIETÀ** garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000, per **SINISTRO** e per anno assicurativo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI***

La **SOCIETÀ** ha scelto di affidare la gestione dei **SINISTRI** della Sezione Tutela Legale a **DAS**, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai **SINISTRI**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'ASSICURATO deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO**:

- 1) in via preferenziale a **DAS** attraverso una delle seguenti modalità:
 - denuncia telefonica: **L'ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona.
- 2) subordinatamente, alla **SOCIETÀ**.

Successivamente, **DAS** raccoglie la richiesta (denuncia di **SINISTRO**), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di **EVENTO** accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'**ASSICURATO**, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, **L'ASSICURATO** deve inviare a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE**, **L'ASSICURATO** deve denunciare il **SINISTRO** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica **L'ASSICURATO** deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di **POLIZZA** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS ⁽⁷⁾

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **SINISTRO** è riservata a **DAS**, la quale:

- ricevuta la denuncia del **SINISTRO** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁽⁸⁾. A tal fine **L'ASSICURATO**, se richiesto da **DAS**, appositamente procura per la gestione della **CONTROVERSIA**;
- valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;

L'ASSICURATO può scegliere, fin da questa fase, un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS**.

Successivamente **DAS** autorizza l'eventuale azione in giudizio e trasmette la pratica al legale designato:

- sempre, quando è necessario resistere in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** presentano possibilità di successo. **L'ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

Se **DAS** ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, **L'ASSICURATO** che non divide il parere di **DAS** può, in alternativa all'arbitrato⁽⁹⁾ previsto nel successivo articolo "**DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**", procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto dalla **POLIZZA**

Per la **FASE GIUDIZIALE DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- **L'ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia; se **L'ASSICURATO** non fornisce il nome di un avvocato, **DAS** può individuare direttamente il legale;
- **L'ASSICURATO** deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio **L'ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale

dato a un legale e di darlo a uno nuovo, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'**ASSICURATO** pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (**SINISTRO** unico):

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **EVENTO** nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- se l'**EVENTO** che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

✓ **Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni**

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'**ASSICURATO**:

- deve denunciare il **SINISTRO** appena possibile e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile **DAS** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. **DAS** in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la **CONTROVERSIA** che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione delle prestazioni, sia l'**ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle **PARTI** o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'**ASSICURATO** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le **PARTI**.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto dalla **POLIZZA**.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire l'Autorità Giudiziaria è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs 28 del 4 marzo 2010. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5.5 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi spettano esclusivamente all'**ASSICURATO**, mentre spetta a **DAS** quanto liquidato a favore anche dello stesso **ASSICURATO**

giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall' **ASSICURATO, DAS** entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Segnalare tempestivamente l'accaduto, alternativamente:

- a **DAS**
- alla **SOCIETÀ**.

Trasmettere a **DAS** tutti gli atti e documenti necessari.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

DENUNCIA TELEFONICA:

Numero Verde 800.666.000

Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

DENUNCIA SCRITTA:

- posta elettronica: sinistri@das.it.
- posta ordinaria: DAS Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

(2) **CODICE DI PROCEDURA PENALE - Art. 374 - Presentazione spontanea**

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari

CODICE DI PROCEDURA PENALE - Art. 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369- bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

CODICE DI PROCEDURA PENALE - Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(3) **CODICE DI PROCEDURA PENALE - Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.**

- (4) È un procedimento speciale disciplinato dal CODICE DI PROCEDURA PENALE, (artt. 444 e successivi), che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.

- (5) Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. Non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel Codice Penale agli artt. 157-161

(6) **CODICE CIVILE - Art. 1292 - Nozione della solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori

(7) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Art. 164 - Modalità per la gestione dei sinistri.**

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei

sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

2. L'impresa può:

- a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
- b) affidarla ad un'impresa distinta;
- c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
- b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

- (8) CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – Art. 164, comma 2 lettera a) - Modalità per la gestione dei sinistri
- (9) Arbitrato: è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia, o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia | Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri

1921